



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23812** del registrodi Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 38534**, resodall'agente contabile **ANTONIO DE FRANCO IANNUZZI** (cod.

fisc.: DFRNTN75L11D122T), consegnatario del magazzino della

farmacia presso L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone

(01997410798) per l'esercizio finanziario 2019, rappresentato e

difeso come da procura in atti, dall'avv. Luigi Morrone (cod. fisc.:

MRRLGU56D08H919C), con domicilio digitale eletto presso

quest'ultimo all'indirizzo di posta elettronica certificata:

luigi.morrone@avvocaticrotone.legalmail.it (telefax n. +39

096223063)

- costituito in giudizio -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, la

relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv.

Luigi Morrone, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero,

nella persona del S.P.G. Federica Pallone, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione sanitaria.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con relazione di irregolarità n. 487/2023, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto n. 38534, reso dal dott. Antonio De Franco Iannuzzi, nella qualità di consegnatario del magazzino farmacia presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone per l'esercizio finanziario 2019. Il Magistrato designato ha rappresentato che il conto del materiale dell'agente contabile è stato depositato, debitamente sottoscritto, il 30 novembre 2020; che, in allegato, sono state trasmesse l'attestazione di parificazione e regolarità contabile, resa dal Responsabile del servizio finanziario dell'Azienda sanitaria l'8 luglio 2020, e la deliberazione n. 21 del 22 luglio 2020 del Direttore generale dell'ASP di Crotone; che il conto è stato redatto su un modello diverso da quello previsto dalla normativa in materia (modello 24 del d.P.R. n. 194/1996), perché è costituito da un prospetto riportante la descrizione del bene, il valore iniziale, le entrate, le uscite e il valore finale, **“tutti espressi esclusivamente nei rispettivi valori monetari.”**; che, infatti, il prospetto utilizzato esprime i dati contabili solo a “valore” e non anche a “quantità” perché non reca alcuna rappresentazione delle consistenze

fisiche dei farmaci suddivisi per tipo all'interno della categoria merceologica; che, pertanto, in ragione degli esposti profili di inammissibilità, o, comunque, di improcedibilità, il conto giudiziale è meritevole del preliminare esame del Collegio, posto che lo stesso appare in contrasto con le previsioni degli artt. 32, 33, 194, 626 e 629 del r.d. n. 827/1924, i quali disciplinano il contenuto minimo del conto giudiziale a materia, oltre che con le previsioni recate dall'art. 23 del d.P.R. n. 254/2002, il quale disciplina le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato; che il conto appare, altresì, in contrasto con il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 2/2015/CONS ed anche con la regolamentazione specifica introdotta dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria con deliberazione n. 33 dell'8 marzo 2016. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Magistrato designato è giunto alla conclusione che il conto giudiziale non sia rappresentativo della gestione, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c.. Pertanto, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto in esame, sottoponendo al Collegio **la questione preliminare relativa alla inammissibilità o alla improcedibilità** dell'esame del conto e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 145 c.g.c..

II. Con **decreto presidenziale** n. 458/2023 del 9 novembre 2023, ritualmente comunicato insieme alla relazione di irregolarità all'amministrazione sanitaria, per il tramite di

quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 12 marzo 2024.

III. Con **memoria difensiva**, depositata il 21 febbraio 2024, si è costituito in giudizio l'agente contabile Antonio De Franco Iannuzzi ed ha chiesto che **venga dichiarata regolare la resa del conto approvata con determina del Commissario Straordinario dell'ASP di Crotone n. 537 del 15 settembre 2023**, con conseguente estinzione del giudizio e proscioglimento dell'agente contabile da ogni addebito, avendo quest'ultimo provveduto a rendere il conto giudiziale in esecuzione della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 66/2023. In particolare, l'agente contabile ha premesso che, con la sentenza richiamata, questa Sezione giurisdizionale aveva dichiarato la improcedibilità del conto giudiziale, iscritto al numero 23318 del registro di Segreteria, presentato dall'agente contabile per la gestione dei magazzini farmaceutici dell'ASP di Crotone, sempre per l'esercizio finanziario in esame, perché non presentava i requisiti minimi per la ricostruzione a materia; che, in esecuzione della decisione giudiziale, **l'agente contabile ha provveduto, il 7 giugno 2023, alla presentazione per l'anno 2019 di un nuovo conto giudiziale relativo ai magazzini farmaceutici territoriali**, trasmesso con nota prot. n. 26141 all'ASP di Crotone; che il nuovo conto giudiziale ha tenuto conto delle criticità rilevate da questa Corte territoriale e colmato le

lacune informative indicate dalla sentenza n. 66/2023 cit.; che, inoltre, **in fase di elaborazione del nuovo conto giudiziale sono emerse delle incongruenze, prontamente rettificate, imputabili per la quasi totalità ad errori nella contabilità dell'anno 2018 e a disfunzioni del software gestionale regionale;** che tale variazione è stata comunicata all'amministrazione con la nota prot. n. 26141 del 7 giugno 2023 già menzionata; che l'amministrazione sanitaria, dopo avere vistato per regolarità e parificato il nuovo conto giudiziale, ha provveduto a revocare il precedente provvedimento di approvazione del conto giudiziale relativo all'esercizio 2019 e a approvare il nuovo conto giudiziale, con deliberazione n. 537 del 15 settembre 2023; che **il nuovo conto è stato trasmesso dall'ASP alla Corte dei conti il 12 ottobre 2023, con resa n. 527935 - conto n. 42341;** che, inoltre, nell'ambito della struttura del Servizio Farmaceutico Territoriale, compete ai farmacisti dirigenti delle tre farmacie, corrispondenti alle tre aree sub-distrettuali, l'attività di detenzione, maneggio e gestione dei beni sanitari ed anche la facoltà di decisione in ordine alle tipologie e alla quantità dei prodotti da acquistare, la verifica della consegna dei beni presso le farmacie, l'autorizzazione alla consegna dei beni e la supervisione del corretto inserimento, effettuato dagli operatori amministrativi, nella piattaforma gestionale delle movimentazioni dei beni in entrata e in uscita; che, infatti, i tre responsabili delle farmacie

territoriali hanno provveduto ad inviare al deducente, per l'esercizio 2019, i conti giudiziali di rispettiva competenza come generati dal *software* gestionale aziendale; che, pertanto, alcuna responsabilità è imputabile al deducente, il quale si sarebbe limitato, in qualità di Direttore f.f. del Servizio farmaceutico territoriale, a produrre, a solo scopo riepilogativo, un *report* unificato contenente una mera somma dei dati forniti nei tre conti giudiziali e trasmettere il documento, con nota prot. n. 20306 del 18 maggio 2020, versato in atti; che, inoltre, con nota prot. n. 49149 del 2 dicembre 2020, ha provveduto a individuare i responsabili di magazzino nelle persone dei dirigenti farmacisti delle farmacie territoriali, i quali dall'esercizio finanziario 2022, in ragione della introduzione del nuovo *software* gestionale aziendale, hanno trasmesso i conti giudiziali di competenza aderenti alla normativa vigente; che, con riguardo al conto giudiziale in esame, il *software* gestionale in dotazione, all'epoca di trasmissione del conto, non consentiva di estrapolare i dati richiesti dalla normativa invocata dal Magistrato designato; che, in ogni caso, il conto giudiziale in esame è stato validato dall'organo di revisione e approvato dal Commissario straordinario dell'ASP, con deliberazione n. 21 del 22 luglio 2020; che vi sono state diverse anomalie negli inventari, causate dal malfunzionamento del *software* gestionale; che vi è uno scarso livello di informatizzazione dei processi lavorativi, posto che ancora oggi le procedure informative delle farmacie

territoriali prevedono che i documenti che giustificano le movimentazioni dei beni siano presenti in formato cartaceo, con successivo inserimento manuale dei dati; che vi è stata una grave carenza di personale e di formazione specifica di quest'ultimo su tali procedure; che tali circostanze risulterebbero provate dalle note prodotte in giudizio; che, infine, il conto in esame è stato elaborato e verificato nel periodo marzo – maggio 2020, in piena emergenza pandemica, la quale ha comportato un processo di riorganizzazione complessiva del servizio farmaceutico in ottemperanza alla circolare n. 1/2020, prot. n. 11211 dell'11 marzo 2020, anch'essa versata in atti. In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'agente contabile ha concluso per la declaratoria di regolarità del conto giudiziale in esame, attesa la infondatezza di qualsivoglia addebito nei suoi confronti.

IV. All'udienza pubblica del 12 marzo 2024, l'avv. Luigi Morrone, per conto dell'agente contabile, ha concluso per la procedibilità del conto giudiziale in esame, riportandosi, comunque, a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nella memoria di costituzione. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità o improcedibilità del conto giudiziale in esame. Nessuno è comparso per l'amministrazione sanitaria. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Questo Collegio ritiene che il conto giudiziale n. 38534 sia

inammissibile, in applicazione del principio del *ne bis in idem*.

La gestione in esame è stata, infatti, oggetto di un giudizio di conto, iscritto al n. 23318 del registro di Segreteria (conto giudiziale n. 38820), già deciso con la sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 66/2023. Il conto in esame, recante il numero n. 38534, è identico a quello già esaminato da questo Collegio e deciso con la richiamata sentenza (definitiva) di improcedibilità.

Ne deriva, pertanto, la inammissibilità del presente giudizio di conto, che ricade nel divieto posto dal principio del *ne bis in idem* per effetto del giudicato formale e sostanziale già creatosi.

II. Mette conto evidenziare, infine, che, comunque, il conto giudiziale in esame sarebbe improcedibile sotto il profilo della sua rimozione in autotutela da parte dell'amministrazione sanitaria, la quale ha approvato un nuovo conto giudiziale per la gestione in esame, redatto dall'agente contabile. Infatti, risulta agli atti del giudizio, in ragione di quanto dichiarato e allegato dall'agente contabile, che, per la gestione in esame, è stato depositato un nuovo conto giudiziale, tramite il sistema informativo (Daed n. 527935 dell'11 ottobre 2023), iscritto al n. 42341. Tale "nuovo" conto, avente ad oggetto la medesima gestione relativa all'esercizio 2019, è stato redatto dall'agente contabile in esecuzione della decisione di questa Sezione giurisdizionale n. 66/2023, ha tenuto conto di una serie di "incongruenze prontamente rettificata ed imputabili per la quasi

totalità ad errori nella contabilità dell'anno 2018 (...) e a disfunzioni del software gestionale regionale.” ed è stato approvato dall'amministrazione sanitaria, con deliberazione n. 537 del 15 settembre 2023, in ragione dell'annullamento in autotutela della deliberazione n. 21 del 22 luglio 2020 di approvazione del conto giudiziale n. 38534.

III. Questo Collegio, in considerazione del fatto che la presente decisione si fonda su questioni pregiudiziali, dispone la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, **dichiara inammissibile il conto giudiziale n. 38534.** Nulla per le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Cons. Gianpiero D'Alia

Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in data 25/07/2024

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente